



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso
Piazzale del Porto, 10 - Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114
p.e.c.: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it - p.e.i.: ucportoscuso@mit.gov.it

NUMERO BLU 1530

ORDINANZA n. (*vedasi stringa superiore*) / 2026

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE
DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE**

Località: Molo di sopraflutto del porto turistico di Portoscuso - Comune di Portoscuso (SU)
Periodo: 23 agosto 2026

Il Capo del Circondario marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

VISTA l'istanza in data 04.08.2026 e le relative integrazioni, avanzata dalla Ditta "Piano Event di Piano Andrea" di Serdiana (SU) – di seguito denominata "organizzatore" – per l'emissione della presente ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale, in occasione dell'accensione di fuochi artificiali in data in data 14 agosto 2026, presso il molo di sopraflutto del porto turistico di Portoscuso, nel Comune di Portoscuso (SU);

VISTA la Determinazione in data 06.08.2026 della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias, recante autorizzazione ad effettuare la manifestazione pirotecnica in data 23.08.2026 unitamente alle prescrizioni da rispettare, da parte dell'organizzatore, al fine di scongiurare una eventuale propagazione del fuoco alle aree limitrofe alla zona d'interesse;

VISTA la dichiarazione di manleva da responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, resa dall'organizzatore in data 06.08.2026;

VISTO il nulla-osta all'utilizzo del molo di sopraflutto del porto turistico di Portoscuso per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in parola, espresso in data 11.08.2026 dalla Società concessionaria del porto turistico di Portoscuso;

VISTA	la Licenza n. 03/2026 per l'accensione di fuochi d'artificio rilasciata in data 12.08.2026, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., dal Comune di Portoscuso all'amministratore della Ditta "Piano Event di Piano Andrea" (organizzatore), per la manifestazione in parola in data 14.08.2026, dalle ore 19:00 alle ore 24:00;
VISTA	la propria autorizzazione n. 35/2026 rilasciata all'organizzatore in data 14.08.2026, ai sensi dell'art. 80 C.N., al fine di praticare, in data 23.08.2026 nel periodo temporale compreso tra le 19:00 e le 24:00, accensione e sparo di fuochi pirotecnici presso il molo di sopraflutto del porto turistico di Portoscuso;
VISTA	la Circolare datata 11 gennaio 2001 n. 559/C.25055.XV. A. MASS (01) – (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) del Ministero dell'Interno, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
VISTA	la "Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare" (<i>Colreg '72</i>), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI	gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte marittima;
CONSIDERATA	la necessità di emanare la presente ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale e della salvaguardia della vita umana in mare, prevedendo norme che interdicano temporaneamente lo specchio acqueo prospiciente l'area di accensione e sparo dei fuochi pirotecnici in parola e l'adiacente zona portuale a terra;
CONSIDERATO	altresì che l'organizzatore darà avvio, a decorrere dalle ore 19:00, alle attività preparatorie a terra finalizzate all'accensione e al lancio dei fuochi d'artificio e che l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico non avrà inizio, in ogni caso, prima delle ore 22:00;

RENDE NOTO

- che, nella fascia oraria compresa **tra le ore 19:00 e le ore 22:00 di giovedì 23 agosto 2026**, il molo di sopraflutto del porto turistico di Portoscuso, ricadente nel territorio del Comune di Portoscuso (SU), sarà interessato dalle attività preparatorie all'accensione e al lancio dei fuochi d'artificio;
- che, nella successiva fascia oraria compresa **tra le ore 22:00 e le ore 24:00 di giovedì 23 agosto 2026**, **avrà luogo lo spettacolo pirotecnico**, cui seguirà

immediatamente la bonifica dell'area di sparo, **all'interno di una zona circolare di raggio pari a 100 (cento) metri, avente quale centro il punto di sparo individuato dalle coordinate geografiche (DATUM WGS84) LAT. 39° 12' 07.39" N – LONG. 008° 22' 59.59" E**, come meglio rappresentato nello stralcio grafico allegato, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

1. **Nei periodi di cui al Rende Noto** (sino al termine delle operazioni di bonifica), **nell'area interessata**, la quale sarà visibilmente delimitata per la parte a terra mediante transenne amovibili/nastro retroriflettente da predisporre a cura della Ditta autorizzata all'accensione dei fuochi artificiali, **è vietato**:

a. a terra (dalle ore 19:00 alle ore 24:00):

- accedere all'area di sparo, in cui verranno posizionati gli artifici, a mezzi e/o persone estranei all'organizzazione dell'evento;
- svolgere qualsiasi attività portuale non connessa all'evento e da personale non appartenente alla ditta organizzatrice;

b. a mare (dalle ore 22:00 alle ore 24:00):

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque genere;
- praticare la balneazione.

Articolo 2

(Deroghe)

1. Non sono soggette al divieto di cui all'Articolo 1:
- a. le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
 - b. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
 - c. i mezzi e le unità del personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi.
2. Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all'interno dell'area sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni

di emergenza.

Articolo 3

(Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione)

1. Le unità in navigazione, in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4

(Prescrizioni per lo spettacolo pirotecnico)

1. È fatto obbligo ai responsabili di disporre di idoneo sistema di pronto intervento sanitario nonché un adeguato sistema antincendio e provvedere alla completa pulizia delle aree adiacenti i punti di sparo da eventuali residui dell'accensione dei fuochi al termine dello spettacolo.
2. È fatto, altresì, obbligo ai responsabili/organizzatori, di osservare le disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità dettate dalla circolare del Ministero dell'Interno n°599/C.25055.XV.A.mass (G.U. 27/2001) in data 11.01.2001, citata in premessa.
3. In presenza di vento o condizioni meteo-marine avverse, lo spettacolo non dovrà avere inizio e dovrà essere valutata la possibilità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri previa valutazione del responsabile della ditta incaricata e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente il pubblico dalla traiettoria dei lanci e, comunque, nel rispetto dei limiti sopra indicati.
4. Il responsabile dello spettacolo pirotecnico dovrà:
 - a. garantire un contatto immediato, VHF o telefonico, con la sala operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso (canale VHF 16 e/o 12 - 0781/509114);
 - b. assicurarsi che l'area interessata sia adeguatamente segnalata e transennata e che venga bonificata senza alcun ritardo al termine della manifestazione;
 - c. comunicare l'orario di inizio e termine della manifestazione alla Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso, con l'impiego dei canali sopra citati;
 - d. adottare ogni misura atta a prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino circostante.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, restano ferme e pienamente vigenti le prescrizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio

Articolo 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. La presente ordinanza, adottata ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale e valida unicamente per il periodo di cui sopra, non esonera i responsabili dell'attività dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti delle attività poste in essere.
2. L'Autorità marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo per eventuali danni che dovessero derivare a persone o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza delle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
3. I responsabili dell'attività dovranno attenersi a tutte le eventuali disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità marittima, in aggiunta a quelle citate nella presente ordinanza.
4. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del codice della navigazione.
5. Qualora la violazione della presente ordinanza sia commessa con l'impiego di un'unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – Codice della nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni.
6. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata con l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del [sito istituzionale](#) di questo Ufficio circondariale marittimo.

Portoscuso, data firma digitale

Il Comandante

C.C. (CP) Giulia BURCHIELLI

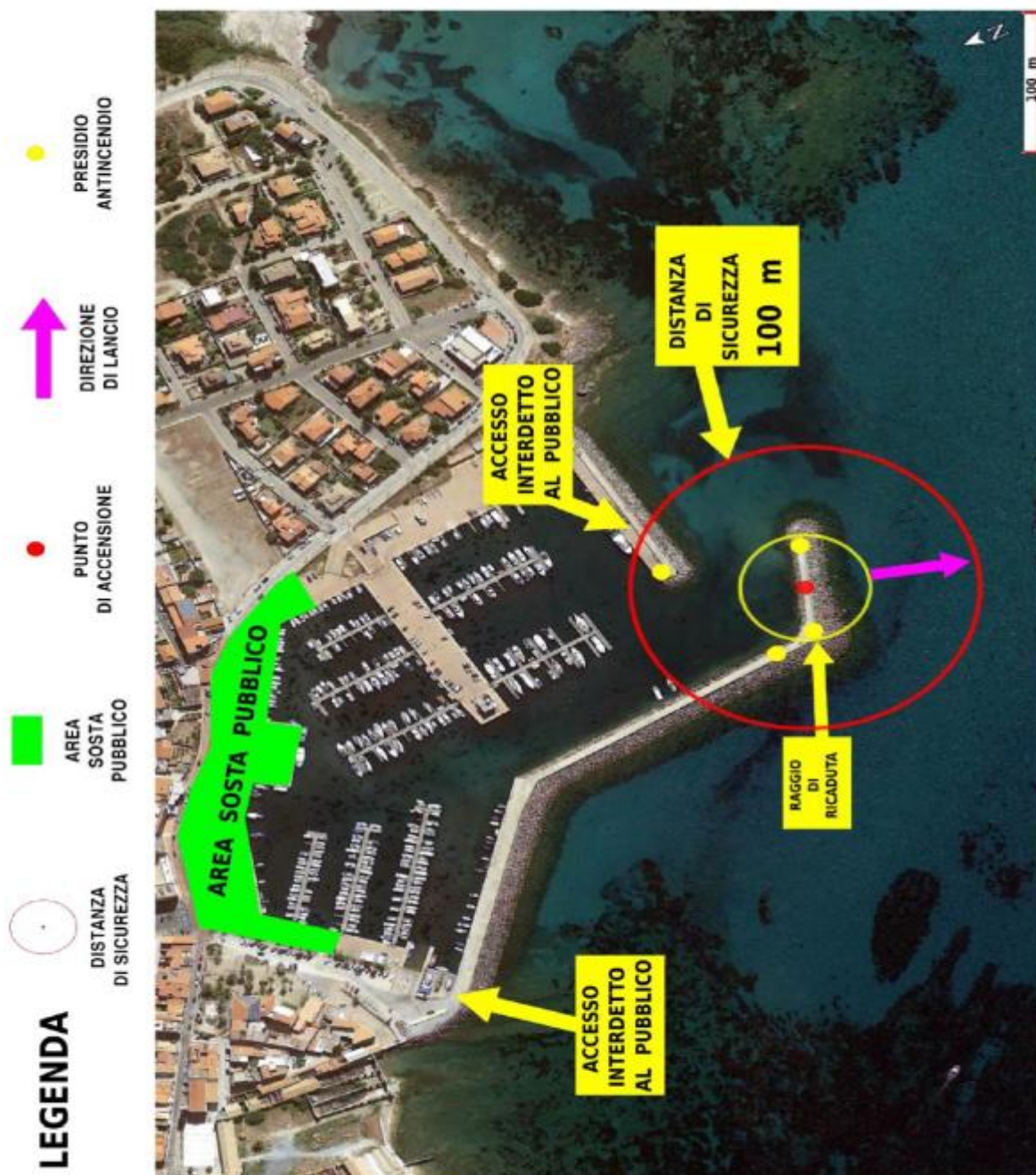
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n°82



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE
DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE**

23 AGOSTO 2026



Rappresentazione grafica a scopo puramente illustrativo

Punto di sparo

(sistema di riferimento datum WGS84)

LAT. 39° 12' 07.39" N – LONG. 008° 22' 59.59" E – Raggio 100 metri